DISPOSIZIONI URGENTI SULLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E SUL RIPIANO DEI DISAVANZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Art. 3

Ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali

Le regioni e le province autonome determinano la maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 con i criteri e le modalita' di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456, all'uopo utilizzando i modelli di rilevazione che saranno definiti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, e possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unita' sanitarie locali, gli istituti, gli enti e le universita' interessati alle operazioni di ripiano, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1987 e 1988, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1987 ed il 31 dicembre 1988, in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio. La maggiore spesa di cui al comma 1 e' finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate, a valere sulle quote degli esercizi finanziari 1987 e 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per il 20 per cento della differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti, secondo criteri e procedure stabilite con decreto del Ministro del tesoro, con onere di ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati modalita' e tempi per il finanziamento dell'ulteriore differenza. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome. I mutui, entro il limite indicato nel comma 2, possono essere concessi, anche in via di anticipazione, sulla base del disavanzo presunto risultante, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, dalle rispettive documentazioni contabili e, a tal fine, le regioni e le province autonome trasmettono apposita istanza alla Cassa depositi e prestiti, nonche' al Ministero del tesoro che autorizza la relativa concessione. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 330 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento "Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi delle UU.SS.LL. per l'anno 1987" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I termini del 31 maggio 1989 e del 31 agosto 1989 di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono differiti, rispettivamente, a pena di decadenza, al 31 dicembre 1989 ed al 30 giugno 1990.

Versione in vigore dal 28 settembre 1989, non più in vigore dal 27 novembre 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita' sanitarie locali
Estremi	Decreto-legge 25 settembre 1989, n. 329
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulla-partecipazione-alla-spesa-sanitaria-e-sul/art-3-ripiano-dei-disavanzi-delle-unita-sanitarie-locali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it